

Agli alunni che contravvengono ai doveri di cui all'art.4 del presente regolamento e che pongono in essere comportamenti sanzionabili possono essere inflitte secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo verbale da parte del docente con annotazione nel registro personale del docente;
- b) Ammonizione con annotazione sul registro di classe da parte del docente o del coordinatore del Consiglio di classe;
- c) Ammonizione con annotazione sul registro di classe e affidamento di lavori didattici aggiuntivi, a discrezione del docente, che andrà comunicata alla famiglia con annotazione sul diario dello studente e sul registro di classe;
- d) Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe da parte del docente e ritiro del cellulare fino al termine della lezione;
- e) Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe da parte del docente e ritiro del cellulare fino al termine della mattina;
- f) Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe da parte del docente e sequestro del cellulare con riconsegna dello stesso al genitore;
- g) Ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico o dell'ufficio di presidenza con comunicazione alla famiglia e convocazione a scuola dei genitori;
- h) Ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e prolungamento del tempo di presenza a scuola per attività in favore della comunità scolastica;
- i) Ammonizione scritta da parte del Docente con obbligo di essere accompagnato a scuola dai genitori.
- j) Allontanamento dalla scuola (sospensione) fino a quindici giorni;
- k) Allontanamento dalla scuola (sospensione) per più di 15 giorni;
- l) Allontanamento dalla scuola (sospensione) fino al termine delle lezioni;
- m) Allontanamento dalla scuola (sospensione) fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato

Le attività in favore della comunità scolastica di cui alla lettera h) sono improntate al rispetto della dignità dello studente e si possono concretizzare, ad esempio, in:

- azioni per rendere l'ambiente scolastico più accogliente in relazione all'ordine, alla pulizia ed alla manutenzione di aule, suppellettili e strumenti didattici;
- azioni per riparare materialmente il danno materiale arrecato al patrimonio della scuola;
- azioni per acquisire in un rapporto relazionale con il pubblico il senso del rispetto delle persone, (distribuzione diari, assistenza in biblioteca, lavoro di sportello in segreteria, ...);

Nel caso di attività a favore della comunità scolastica è prevista l'assistenza specifica del personale dell'Istituto al fine di garantire una loro corretta realizzazione e la tutela delle norme di sicurezza e quindi la sanzione è applicabile compatibilmente con le risorse disponibili.

Le sanzioni disciplinari, che non sono considerate dati sensibili, superiori alla ammonizione del docente, sono di norma inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono negli eventuali trasferimenti di scuola e/o nei passaggi di grado scolastico. Qualora nelle sanzioni comminate compaiano dati sensibili che coinvolgano altre persone, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati stessi e si opera con OMISSIS sull'identità delle persone coinvolte (D. lgs 196/03 e D.M.306/07). In ogni caso, viene tutelata la riservatezza dello studente cui sono state inflitte le sanzioni nei limiti indicati dalla nota MIUR n. 3602 del 31/07/2008. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, mentre influisce sulla valutazione del comportamento secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti nel rispetto dell'art. 4 c.2 e dell'art. 7 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009.



Tipizzazione in tabella dei comportamenti sanzionati, degli organi competenti a disporre la sanzione e delle modalità di notifica:

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Notifica del provvedimento
Mancanza lievi di cui all'art. 4	Docente	Richiamo verbale	Annotazione nel registro personale del docente.
Mancanze relative all'impegno assiduo nello studio quali ad esempio il rifiuto ingiustificato ed ostinato ad assolvere gli impegni di studio; la continua inosservanza delle prescrizioni dell'insegnante in ordine ai tempi e ai metodi di assolvimento degli impegni di studio; il rifiuto sistematico di sostenere le verifiche dell'apprendimento	Docente	Ammonizione scritta e affidamento lavori didattici aggiuntivi, a discrezione del docente	Annotazione nel registro di classe e comunicata alla famiglia con annotazione sul diario dello studente ad opera del docente
Reiterazione di mancanze lievi sanzionate con richiami verbali. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica ed in genere mancanze ex art.4.	Docente, Coordinatore di classe	Ammonizione scritta	Annotazione nel registro di classe
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta (più di 3 ammonizioni) o realizzazione di un comportamento grave	DS (o ufficio di Presidenza)	Ammonizione scritta e convocazione della famiglia	Su segnalazione del coordinatore il Ds ammonisce lo studente con annotazione scritta nel registro di classe che viene notificata tramite fonogramma alla famiglia dalla segreteria. I genitori vengono convocati a scuola per un colloquio con il Ds o con il coordinatore.
Reiterazione di ingressi in ritardo o di assenze prive di adeguata giustificazione, comportamenti non rispettosi dell'ambiente scolastico, danneggiamento di beni della scuola.	DS	Ammonizione e prolungamento del tempo di presenza a scuola per attività in favore della comunità scolastica	Annotazione nel registro di classe e notifica alla famiglia
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta (più di 6 ammonizioni complessive) o comportamenti particolarmente gravi quali ad esempio gravi scorrettezze offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica.	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1a 5 giorni	Annotazione della sospensione nel registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia;



Mancata giustificazione dell'assenza o del ritardo per più di tre giorni.	Coordinatore di classe o docente della prima ora	Ammonizione scritta	Ammonizione scritta nel registro di classe.
Mancata giustificazione entro 4 giorni dall'assenza o dal ritardo	Coordinatore di classe o docente della prima ora	Ammonizione scritta	Ammonizione scritta nel registro di classe con la segnalazione che lo studente non potrà essere riammesso a scuola senza giustificazione. Fonogramma alla famiglia.
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici	Personale responsabile dell'osservanza del divieto e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge	Annotazione nel registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia;
Utilizzo del cellulare o altro dispositivo elettronico nonostante il richiamo verbale del docente	Docente	Ammonizione scritta e ritiro del cellulare fino al termine della lezione del docente.	Annotazione nel registro di classe
Recidiva nell'utilizzo del cellulare o altro dispositivo elettronico nonostante l'ammonizione scritta del docente	Docente	Ammonizione scritta e ritiro del cellulare fino al termine delle lezioni della mattina.	Annotazione nel registro di classe e consegna del cellulare in vicepresidenza.
Recidiva nell'utilizzo del cellulare o altro dispositivo elettronico nonostante il ritiro effettuato in precedenza	Docente	Ammonizione scritta e sequestro del cellulare che verrà riconsegnato solo al genitore.	Annotazione nel registro di classe del sequestro del cellulare. I genitori verranno avvertiti con fonogramma dall'ufficio didattica
Mancanze particolarmente gravi ex art. 4 quali ad esempio: aggressività sproporzionata al contesto, offese gravi alla dignità delle persone, sottrazione di oggetti, atti vandalici, molestie verbali anche a contenuto sessuale, atti discriminazione di qualunque genere (religioso, razziale, di genere), atti che mettono in pericolo la sicurezza dei compagni o del personale scolastico. Comportamenti scorretti ripetuti che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni. Reiterazione di comportamenti scorretti, segnalati con ammonizione, dopo un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica.	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni,.	Comunicazione all'allievo e alla famiglia e, se del caso, segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p.



<p>Presenza di reati che violino la dignità e il rispetto della persona e di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni, quali violenza privata, minacce, percosse, reati di natura sessuale e danneggiamento grave di strutture che provochino concrete situazioni di pericolo (incendi, allagamenti)</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>	<p>Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni, in misura commisurata alla gravità del fatto</p>	<p>Comunicazione all'allievo e alla famiglia e segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c. p. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori</p>
<p>Recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, constatata l'impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>	<p>Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico.</p>	<p>Comunicazione all'allievo e alla famiglia (cfr art.7) e segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c. p. e/o ai Servizi Sociali (se, del caso) e altre Autorità Scolastiche Superiori</p>

Le sanzioni di competenza del DS possono in caso di necessità essere irrogate dai suoi collaboratori.

Un organo può sempre irrogare la sanzioni di competenza di un organo inferiore se lo ritiene opportuno.

Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'organo competente può valutare se comminare la sanzione accessoria dell'esclusione dell'alunno da uscite e visite d'istruzione, manifestazioni sportive ed attività similari.

Il numero dei giorni di sospensione concorre al raggiungimento del numero massimo delle assenze annue (25%,)

Per le infrazioni disciplinari che si verificano durante lo svolgimento degli Esami di Stato, l'organo competente ad irrogare sanzioni è la Commissione d'esame.

Art. 7 Conversione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni possono essere convertite, per libera scelta dello studente in attività in favore della comunità scolastica individuate di norma dall'organo che ha irrogato la sanzione. Si può trattare anche di attività da svolgersi presso istituzioni di volontariato. In questo ultimo caso devono essere certificate dall'istituzione presso le quali sono svolte.

Le attività nelle quali le sanzioni disciplinari possono essere convertite non devono richiedere in nessun caso azioni pericolose per la salute e la sicurezza sia dell'alunno sanzionato, sia di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica. Tali attività possono essere svolte anche da gruppi di alunni in collaborazione fra loro.

Nel caso di attività a favore della comunità scolastica è prevista l'assistenza specifica del personale dell'Istituto al fine di garantire una loro corretta realizzazione e la tutela delle norme di sicurezza e quindi la conversione della sanzione è applicabile compatibilmente con le risorse disponibili.

Le attività in favore della comunità scolastica possono essere: aiuto a compagni disabili, aiuto in lavori di segreteria quali archiviazione di fascicoli, aiuto ai collaboratori scolastici in attività di pulizia o di piccola manutenzione, redazione di materiale didattico multimediale utilizzabile dai compagni, cura della dotazione della biblioteca.



Art. 8 Diritti degli alunni sanzionati

All'alunno il quale sia incorso in una mancanza disciplinare a cui corrisponde una sanzione che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica viene assegnato un tutor, di norma il docente coordinatore di classe, per un periodo di tempo definito.

Nei periodi di allontanamento inferiori a 15 giorni, il tutor ha il compito di ricevere lo studente sanzionato e i suoi genitori, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Dopo il rientro nella comunità scolastica dell'alunno sanzionato, il compito dell'insegnante tutor è quello di condurre un continuo colloquio con l'alunno medesimo, al fine di cogliere eventuali stati di disagio che possano essere all'origine dei suoi comportamenti e quindi di aiutarlo a superarli.

Il tutor può richiedere l'intervento della docente che svolge la funzione strumentale specifica.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 Sanzioni conseguenti all'uso dei dispositivi elettronici

Lo studente che contravvenga al divieto di utilizzo del cellulare viene ammonito dal docente e il dispositivo viene ritirato dal docente fino al termine della lezione. Il docente annoterà il ritiro nel registro di classe

Nel caso di reiterato uso del dispositivo il docente ammonisce lo studente, ritira il dispositivo e lo consegna in vicepresidenza. Il dispositivo verrà ritirato dallo studente al termine della mattinata. Il docente annota il ritiro nel registro di classe.

Nel caso di reiterato uso del dispositivo nonostante le precedenti ammonizioni e i ritiri dello stesso, il docente potrà sequestrare il dispositivo. Nel caso di sequestro del cellulare lo studente dovrà togliere la carta SIM. Il dispositivo verrà consegnato dal docente in segreteria didattica che lo conserverà in una busta chiusa in cassaforte.

La didattica avviserà con fonogramma i genitori dell'avvenuto sequestro. Il dispositivo verrà restituito ai genitori dai collaboratori del dirigente.

La mancata consegna del cellulare al docente da parte dello studente è considerato un fatto grave autonomamente sanzionabile.

Si ricorda che nel nostro ordinamento la realizzazione e la diffusione di immagini o riprese video senza l'esplicita autorizzazione dei soggetti interessati costituisce violazione della privacy ed è pertanto proibita.

La violazione di tale divieto è considerato un fatto grave ai fini disciplinari e può comportare responsabilità civile, amministrativa e nei casi più gravi anche penale, come precisato nella direttiva del Ministro Fioroni del 30 novembre 2007 e da vari interventi del Garante della privacy (si veda da ultimo il vademecum "La privacy tra i banchi di scuola" pubblicato il 10.10.2013).

Art. 10 Sanzioni conseguenti il mancato rispetto della giustificazione delle assenze e/o ritardi

Gli studenti in caso di assenza e di ingresso in ritardo sono tenuti a presentare la giustificazione firmata dai genitori (se minorenni) il giorno del rientro a scuola o il giorno successivo al ritardo. In caso di mancata giustificazione per più di tre giorni il docente ammonirà lo studente con annotazione nel registro di classe.

Qualora lo studente persista nel non portare la giustificazione, il docente della prima ora annoterà nel registro di classe che lo studente non potrà essere riammesso a scuola senza giustificazione. Il docente dovrà avvisare l'ufficio didattica che provvederà con fonogramma ad avvisare i genitori. Se nonostante il fonogramma lo studente non presenta la giustificazione non potrà essere ammesso a scuola.

*Nel caso in cui lo studente abbia accumulato più di 5 ritardi in un anno verranno presi dei provvedimenti disciplinari secondo la tabella di seguito riportata:



n. ritardi	sanzione	Voto di condotta
Fino a 5 ritardi in un anno		Nessuna penalità sul voto di condotta
A 10 ritardi	1 giorno di sospensione	Al massimo 8
A 15 ritardi	3 gg sospensione	Al massimo 7
A 20 ritardi	5 gg sospensione	Al massimo 7
A 25 ritardi	7 gg sospensione	Al massimo 6

Oltre 25 ritardi lo studente non potrà essere ammesso a scuola, salvo ritardi documentati con certificato medico. La sospensione viene applicata dal consiglio di classe già programmato nel piano delle attività, senza una ulteriore convocazione.

Per le uscite anticipate il limite è:

4 uscite nel primo trimestre, al massimo 10 complessivamente nell'anno.

Superati questi limiti lo studente non può uscire anticipatamente.

***Integrazione approvata in Collegio dei Docenti in data 1/09/2015 e ratificata in Consiglio d'Istituto in data 8/09/2015.**

Art. 11 Risarcimento del danno

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;

Il Dirigente con il supporto del DSGA e dell'ufficio tecnico, è competente a fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante. Quando possibile il risarcimento potrà avvenire anche in forma specifica attraverso la riparazione dei danni con oneri a carico dei genitori.

Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente o non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Art. 12 Procedura di irrogazione

Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica

a) Richiamo verbale da parte del docente con annotazione nel registro personale del docente:

il docente richiama verbalmente lo studente ad un comportamento corretto ed annota il richiamo verbale nel proprio registro. Nel registro elettronico attualmente in uso l'annotazione non deve essere visibile al tutore/genitore e allo studente non deve comparire nel registro di classe (non visibile agli altri docenti);



b) Ammonizione con annotazione sul registro di classe da parte del docente o del coordinatore del Consiglio di classe:

Il docente dopo aver richiamato verbalmente lo studente che persiste nel comportamento scorretto o quando il fatto compiuto non sia lieve ed occasionale, ammonisce lo studente con annotazione sul registro di classe con modalità visibile al tutore e allo studente. L'ammonizione deve contenere una breve descrizione del fatto e deve anche indicare il comportamento tenuto dallo studente a seguito della ammonizione ;

c) Ammonizione con annotazione sul registro di classe e affidamento di lavori didattici aggiuntivi, a discrezione del docente:

Il docente in caso di persistenti mancanze relative all'impegno nello studio ammonisce lo studente con annotazione nel registro di classe e indica dei lavori didattici aggiuntivi da effettuarsi nei tempi indicati dal docente. L'assegnazione di compiti aggiuntivi andrà comunicata alla famiglia con annotazione nel diario dello studente che dovrà essere firmata per presa visione dal genitore.

d) Ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico con comunicazione alla famiglia e convocazione a scuola dei genitori:

Dopo 3 ammonizioni nel registro di classe segnalate dal coordinatore o in presenza di un fatto grave, il DS convoca lo studente in Presidenza e in presenza del coordinatore viene invitato ad esprimere la sua posizione. Qualora lo ritenga opportuno il DS procede alla ammonizione dello studente con annotazione nel registro di classe. L'ammonizione viene notificata con fonogramma dalla segreteria ai genitori che sono invitati a prendere contatto con il coordinatore o con il DS al fine di intensificare la collaborazione scuola-famiglia nel processo di crescita dello studente.

e) Ammonizione con annotazione nel registro di classe e prolungamento del tempo di presenza a scuola per attività in favore della comunità scolastica

In caso di reiterazione di ingressi in ritardo o di assenze prive di adeguata giustificazione o di comportamenti non rispettosi dell'ambiente scolastico, il coordinatore o il docente segnala il fatto al DS. Lo studente viene convocato in presidenza e in presenza del docente o del coordinatore viene invitato ad esporre la sua posizione. Se lo ritiene opportuno il DS ammonisce lo studente con annotazione sul registro di classe e stabilisce che per alcuni giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle mancanze, effettui dei lavori a favore della comunità scolastica quali ad esempio la pulizia delle aule o la collaborazione con la segreteria fermandosi a scuola alla sesta ora o alla quinta e sesta ora del sabato. Della ammonizione viene avvisata la famiglia con fonogramma dalla segreteria

Procedura per le sanzioni di competenza del Consiglio di classe (sospensione fino a quindici giorni)

Il Dirigente scolastico, di norma su segnalazione del coordinatore, constatato che la mancanza disciplinare è di competenza del Consiglio di classe, raccolte eventualmente prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti), dello studente e dei suoi genitori.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in tre fasi.

1. Nella prima fase il Consiglio di classe procede all'audizione di chi ha segnalato la mancanza disciplinare e di chiunque altro possa apportare elementi utili alla esatta individuazione del comportamento sottoposto al suo esame. Procede, inoltre, all'audizione dei rappresentanti di classe. Invita obbligatoriamente lo studente, che ha facoltà di farsi assistere dai genitori o da chi ne fa le veci, ad esporre le proprie ragioni, anche in contraddittorio con chi ha segnalato la mancanza disciplinare. Lo studente può presentare una memoria scritta che può essere anche sostitutiva della presenza.. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
2. Nella seconda fase, a cui l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi, il Consiglio, assume la decisione a maggioranza dei suoi membri. Se decide di irrogare una sanzione, ne stabilisce, con provvedimento adeguatamente e rigorosamente motivato il tipo, l'eventuale durata e gli obblighi collegati alla stessa. Il Consiglio delibera anche il tipo e la durata delle attività in cui convertire la sanzione secondo quanto previsto nell'art. 7.
3. Nella terza fase il Consiglio comunica allo studente e alla sua famiglia la decisione assunta. Viene offerta allo studente, salvo casi particolari adeguatamente motivati, la possibilità di convertire la sanzione in una attività individuata dal Consiglio stesso.

Allo studente e alla sua famiglia la decisione del Consiglio verrà comunicata anche per iscritto. La sanzione verrà annotata dal coordinatore nel registro di classe.



Procedura per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto (sospensione superiore a quindici giorni)

Il Dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nella competenza del Consiglio d'Istituto, ne chiede la convocazione al Presidente del Consiglio.

Il Consiglio seguirà la medesima procedura disciplinare prevista per il Consiglio di classe.

Art. 13 Impugnazioni

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

La sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo che le deliberazioni del Consiglio di classe, ovvero del Consiglio di Istituto, non dispongano l'esecuzione differita della stessa.

L'Organo di garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni, decorsi i quali, la sanzione si riterrà confermata.

Art. 14 Composizione dell' Organo di Garanzia

L'Organo di garanzia, previsto dall'art. 5, secondo comma del DPR 24.6.1998 n. 249, è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede ed è membro di diritto e da un docente e da un personale ATA designati dal Consiglio di Istituto, nonché da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli studenti scelto tra le classi del triennio, questi ultimi eletti con apposita scheda, in concomitanza del rinnovo triennale dei componenti del Consiglio di Istituto. Oltre ai 4 membri effettivi devono essere eletti o designati altrettanti membri supplenti che devono far parte dell'organo nel caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'organo colui o un componente del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione) o di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o un suo genitore).

Tutti i membri dell'Organo di Garanzia, sia effettivi che supplenti, non devono essere componenti del Consiglio di Istituto, al fine di garantire la terzietà dell'organo medesimo.

L'Organo di garanzia, dura in carica tre anni, e si riunisce in unica convocazione. Per la validità delle relative deliberazioni devono essere presenti, oltre al Dirigente Scolastico, almeno altri due membri effettivi. Qualora uno dei membri elettivi (compreso il docente designato) non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo, è dichiarato decaduto di diritto e viene sostituito immediatamente dal primo dei non eletti o, se si tratta di docente, sostituito da altro designato dal Consiglio di Istituto.

Nel caso di decadenza *ex lege* di uno dei membri elettivi (es. conseguimento del diploma per gli studenti, pensionamento o trasferimento del docente o del rappresentante del personale ata) essi saranno sostituiti, ove possibile, dai supplenti o, nell'impossibilità, si procederà a nuova designazione o elezione.

L'Organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse anche sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento d'Istituto e del DPR. 24.6.1998. n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art. 15 Funzionamento dell'organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia, in merito ai ricorsi avverso le sanzioni disciplinari, decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Esso decide, in merito ai conflitti circa l'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse, entro 20 giorni dalla presentazione dell'esposto.

L'organo di Garanzia svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'organo che ha comminato la sanzione disciplinare.

La decisione relativa ai ricorsi avverso sanzioni disciplinari sottoposti all'organo di garanzia è presa a maggioranza dei componenti partecipanti alla seduta. Non è consentita l'astensione. In caso di parità nella espressione del voto, si considera determinante il voto del Dirigente Scolastico.

Art. 16 Secondo grado di impugnazione

La competenza a decidere sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, e contro le decisioni dell'organo di garanzia interno alla scuola in materia disciplinare è attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.



ITT ISTITUTO
TECNICO
TECNOLOGICO
Allievi - Sangallo



Ministero della Pubblica Istruzione
dell'Università e della Ricerca

05100 Terni
Via C. Battisti 131
T 0744 61241
F 0744 300244

info.itisterni@gmail.com
TRTF030002@istruzione.it
TRTF030002@pec.istruzione.it

CF 91066520551
Codice IPA: iistig
Codice univoco: UFQSOJ

Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla conoscenza della asserita violazione, dalla comunicazione dell'atto che asseritamente si assume emanato in violazione del citato Statuto o della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato e composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

L'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente da detto parere.

Art. 17 Norme finali e transitorie

La prima elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori avverrà in occasione del prossimo rinnovo annuale della rappresentanza studentesca.

I rappresentanti designati dal Consiglio di Istituto verranno scelti nella prima riunione del Consiglio successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

Tutti i membri verranno rinnovati in occasione del rinnovo triennale dei membri del Consiglio di istituto.

Il presente Regolamento di disciplina è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto 1 settembre 2014.

Esso può essere sottoposto a revisione ogni volta che le componenti rappresentate nel Consiglio stesso ne ravvisino la necessità.

Viene affisso all'albo on fine in data 10/09/2014. Esso entra in vigore a partire dal15/09/2014.